

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali

Servizio elettorale

s.elettorale@regione.fvg.it tel +39 0432 555 541 fax +39 0432 555 525/237 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n. 3438/1.5.3

A lista d'inoltro

Udine, 25 febbraio 2008 TRASMISSIONE ANCHE VIA FAX

oggetto: Elezioni amministrative 2008. Regime delle spese di propaganda.

In vista delle elezioni provinciali e comunali fissate per il 13 e 14 aprile 2008, si ritiene utile e opportuno fornire alcune indicazioni in ordine al regime delle spese occorrenti per la propaganda elettorale.

In tale ambito, assumono un rilievo distinto le norme relative alla pubblicità delle spese elettorali e quelle relative alle limitazioni delle spese medesime.

PUBBLICITÀ DELLE SPESE ELETTORALI

La pubblicità delle spese per la propaganda elettorale dei candidati alle elezioni amministrative è disciplinata dall'articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il quale al comma 1 prevede:

- "1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.
- 2. Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste."

Il regime della pubblicità delle spese elettorali è, quindi, diverso a seconda delle categoria di appartenenza dell'ente locale:

- a) nei comuni con **popolazione inferiore a 10.000 abitanti** per i candidati alla carica di sindaco e relative liste di candidati al consiglio comunale **non è prevista alcuna pubblicità delle spese elettorali**;
- b) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nelle province è previsto che gli statuti e i regolamenti disciplinino la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati. Qualora lo statuto o il regolamento nulla dispongano in merito deve ritenersi che nessun obbligo sussiste in capo ai singoli candidati e alle relative liste;
- c) **nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti** la presentazione delle candidature deve essere accompagnata dalla presentazione di un **bilancio preventivo di**

spesa cui i candidati e le liste intendono vincolarsi. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale deve essere altresì presentato e reso pubblico il relativo rendiconto. In questo caso la norma non richiede una semplice dichiarazione preventiva, espressione indubbiamente più generica, bensì un vero e proprio bilancio preventivo, termine questo che, anche per nozione comune, rappresenta qualcosa di più articolato e complesso.

È inoltre applicabile a tutti i candidati alle elezioni amministrative la norma di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (come modificata dall'articolo 39-quaterdecies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51), sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, che dispone l'obbligo della dichiarazione dei finanziamenti o contributi ricevuti – anche sotto forma di messa a disposizione di servizi – di importo superiore a euro 50.000,00. Tale dichiarazione deve essere resa congiuntamente dal candidato e da a colui che ha erogato i finanziamenti entro tre mesi dalla percezione degli stessi; la stessa può essere prodotta anche a mezzo di autocertificazione.

La disposizione non si applica nel caso di finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

L'inadempimento dell'obbligo in questione è punito, ai sensi del sesto comma del sopra citato articolo 4 della legge 659/1981, con una multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (fattispecie depenalizzata ai sensi dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 659: cfr. Cassazione penale III Sez. n. 2250 del 24 agosto 1994 e VI Sez. 17 ottobre 1994).

In materia di pubblicità delle spese elettorali occorre infine operare un richiamo alla disciplina che prevede l'obbligo di rendere pubbliche le spese sostenute per la propaganda elettorale da parte dei candidati eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale limitatamente ai comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti, oltre che ai candidati eletti alla carica di presidente della provincia e consigliere provinciale (combinato disposto degli articoli 1, comma 1, nn. 4 e 5 e 2, comma 1, n. 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441).

Il citato articolo 2 legge della 441/1982 prevede che i candidati eletti entro tre mesi dalla proclamazione depositino una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli atti citati sono pubblici e tutti gli elettori hanno diritto di prenderne visione (articolo 8 della legge 441/1982). Comuni e province regolamentano la disciplina della presentazione delle dichiarazioni, in analogia a quanto previsto dalla citata legge 441/1982 per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, comprese le procedure di diffida in caso d'inadempienza.

LIMITAZIONI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

In merito, va subito precisato che per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, dei presidenti delle province e dei relativi consigli provinciali, non si applicano le limitazioni alle spese per la campagna elettorale per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della

Repubblica, contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, né quelle previste dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 per la campagna elettorale per le elezioni regionali.

In particolare, per effetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 515/1993, all'elezione dei sindaci e dei consigli comunali **non si applicano**:

- i limiti alle spese elettorali dei candidati e **l'obbligo di individuare un mandatario** responsabile della raccolta dei fondi a favore dei candidati stessi (articolo 7 legge 515/1993);
- i limiti alle spese elettorali dei partiti e movimenti, liste o gruppi di candidati (articolo 10 legge 515/1993);
- le norme in materia di obbligo da parte dei partiti, movimenti, liste o gruppi di candidati di presentazione del consuntivo soggetto al controllo di un apposito collegio della Corte dei Conti, relativo alle spese per la campagna elettorale (articolo 12 legge 515/1993);
- le norme in materia di controllo delle spese elettorali dei candidati da parte del Collegio regionale di garanzia (articolo 13 legge 515/1993).

In conclusione, pertanto, i candidati alle prossime elezioni provinciali e comunali non sono tenuti al rispetto di alcun tetto di spesa per la propaganda elettorale, né lo sono i partiti di cui fanno parte.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio dott.ssa Annamaria Pecile

Lista d'inoltro

Α

Partiti della Regione;

е,р.с.:

Sindaci o Vicesindaci o Commissari degli enti interessati;

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:

Udine Gorizia Pordenone Trieste